



ISTITUTO COMPRENSIVO DI PEDEROBBA

SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO DEI COMUNI DI PEDEROBBA E CROSETTA DEL MONTELLO (TV)

Jacopo e Giambattista Piazzetta - Via XXV Aprile, 8 Onigo di Pederobba (TV) Tel. 0423 64059

Codice Fiscale 83005490269 Codice meccanografico TVIC85000R www.icpederobba.edu.it TVIC85000R@istruzione.it TVIC85000R@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI PEDEROBBA

aggiornato dal Consiglio di Istituto
nella seduta del 29/04/2026, con delibere n 43 e 44

Art. 1

Principi e finalità

1. Il presente Regolamento con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti di cui agli art. 2 e 3 del DPR 24 giugno 1998 n. 249, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad erogarle ed il relativo procedimento.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno dell'Istituto.
3. La responsabilità disciplinare è personale.
4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente, né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
5. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente al quale è offerta la possibilità di convertirle in attività socialmente utili a favore dell'Istituto.
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dall'Istituto sono adottati dal Consiglio di classe/ dall'Equipe pedagogica, dal Consiglio di Istituto o dal Dirigente Scolastico.
7. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 2

Doveri degli studenti

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente Scolastico, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi che regolano la vita dell'Istituto.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal Regolamento d'Istituto e ogni altra disposizione emanata dal Dirigente Scolastico.
5. Gli studenti sono tenuti ad utilizzare correttamente tutte le strutture dell'Istituto e a comportarsi in modo da non arrecare danno a cose o persone.

6. Gli studenti condividono le responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore della qualità della vita dell'Istituto.

Art. 3

Mancanze disciplinari

I comportamenti contrari ai doveri di cui all'art. 2 e al Patto di corresponsabilità, configurano mancanze disciplinari: in particolare, costituiscono mancanze disciplinari i seguenti comportamenti:

- a. ritardi;
- b. assenze non giustificate;
- c. mancanza del materiale didattico occorrente;
- d. non rispetto delle consegne a casa;
- e. non rispetto delle consegne a scuola;
- f. disturbo delle attività didattiche;
- g. portare a scuola smartwatch (e successive versioni e sviluppi);
- h. tenere il telefono cellulare (anche smartphone e successive versioni e sviluppi) o altri apparecchi elettronici accesi;
- i. raccogliere e diffondere testi, immagini, filmati, registrazioni vocali ecc. senza rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa/registrazione;
- j. portare a scuola sigarette, anche nella versione elettronica e riscaldatori di tabacco e ogni dispositivo funzionale al consumo di tabacco e/o nicotina e/o all'inalazione di liquidi con o senza nicotina;
- k. fumare a scuola (il divieto comprende la sigaretta elettronica);
- l. bestemmiare;
- m. linguaggio irrispettoso e offensivo verso gli altri, in qualunque lingua;
- n. sporcare l'ambiente scolastico;
- o. danneggiare materiali, arredi e strutture;
- p. alterare, distruggere documenti scolastici;
- q. violenze psicologiche verso gli altri;
- r. violenze fisiche verso gli altri;
- s. reiterazione per almeno tre volte di uno stesso comportamento che ha determinato l'irrogazione di una sanzione conseguente ad infrazione lieve;
- t. reati o compromissione dell'incolumità delle persone.

Le mancanze disciplinari si configurano come

1. mancanze lievi (a, b, c, d, e, f)
2. mancanze gravi (g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, q, r, s, t)

Art. 4

Sanzioni

Per le mancanze lievi:

1. richiamo verbale;
2. consegna da svolgere in classe;
3. consegna da svolgere a casa;
4. comunicazione scritta ai genitori nel libretto scolastico personale;
5. ammonizione scritta sul Registro di classe.

Per le mancanze gravi:

1. presa in consegna degli strumenti di cui alle lettere g, h, j dell'articolo 3 - e consegna degli stessi ai genitori/tutori;
2. esclusione dalla ricreazione;
3. esclusione dalle attività didattiche che si svolgono fuori dalla scuola (viaggi di istruzione, attività sportive, manifestazioni...);
4. allontanamento dalla scuola fino a quindici giorni;
5. allontanamento dalla scuola oltre i quindici giorni;
6. allontanamento dalla scuola con esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi;
7. per le mancanze di cui all'art 3, lettere "n – o" lo studente è tenuto a pagare il danno o a pulire gli ambienti in orario extrascolastico o durante la ricreazione.

Art. 5

Organi competenti ad irrogare la sanzione

Il singolo docente e il Dirigente Scolastico possono irrogare le sanzioni per le mancanze lievi.

Il Consiglio di classe/ Equipe pedagogica e il Dirigente Scolastico possono irrogare le sanzioni per le mancanze gravi di cui all'art.4, numero 1, 2, 3, 4, 7.

Il Consiglio di Istituto può irrogare le sanzioni per le mancanze gravi di cui all'art.4 numero 5, 6.

Art. 6

Procedimento disciplinare

- Contestazione dei fatti da parte del docente o del Dirigente Scolastico.
- Immediata notifica ai genitori.
- Esercizio del diritto di difesa da parte dello studente.
- Decisione.
- Lo studente può esporre le proprie ragioni verbalmente o per iscritto.
- In ogni caso lo studente può esporre le proprie ragioni in presenza dei genitori.

Le sanzioni disciplinari sono irrogate a conclusione di un procedimento articolato come segue.

1. Segnalazione del docente nel registro di classe che provvede ad annotare il nominativo dello studente e a descrivere in maniera sintetica e puntuale la mancanza commessa.
2. Il docente provvede ad inviare tempestivamente al Dirigente Scolastico o a un suo delegato il Registro di classe.
3. In caso di mancanza lieve il DS o un suo delegato, sentito lo studente ed il docente, applica la sanzione prevista, annotandola nel Registro di classe.
4. In caso di mancanza grave, il DS, entro otto giorni dalla segnalazione, convoca il Consiglio di classe/ Equipe pedagogica alla presenza dei docenti e dei rappresentanti dei genitori, per discutere il caso. In caso di motivati e sostanziali impedimenti, il Dirigente potrà convocare il Consiglio di classe/Equipe pedagogica anche dopo otto giorni dal momento in cui è stato informato delle infrazioni disciplinari, fatta salva comunque la conclusione del procedimento disciplinare entro i trenta giorni di legge.

5. Il Consiglio di classe/ Equipe pedagogica, discusso il caso e dopo aver assunto ogni informazione ritenuta utile, applica la sanzione a maggioranza degli aventi diritto di voto presenti.
6. Nell'ipotesi prevista ai punti 5, 6, 7 dell'art 4, il Consiglio di Istituto, su proposta del Consiglio di classe/ Equipe pedagogica, decide la sanzione dopo aver assunto ogni informazione ritenuta utile.
7. Il Consiglio di Istituto è convocato dal Presidente entro 5 giorni dalla riunione del Consiglio di classe/ Equipe pedagogica.
8. I verbali del Consiglio di classe/ Equipe pedagogica e del Consiglio di Istituto sono trasmessi al DS per la formale emissione del Provvedimento disciplinare che viene annotato nel Registro di classe.
9. Può essere offerta allo studente la possibilità di convertire la sospensione dalle lezioni con attività in favore della comunità scolastica.
10. La sanzione irrogata è comunicata ai genitori a cura del Dirigente Scolastico.

Art. 7

Organo di garanzia e impugnazioni

1. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di garanzia interno alla scuola, che decide nel termine di dieci giorni.
2. Dell'Organo di garanzia fanno parte:
 - due docenti designati dal Collegio dei docenti tra coloro che si siano candidati con comunicazione scritta inviata all'indirizzo mail istituzionale dell'Istituto entro il termine fissato dal Dirigente Scolastico;
 - due genitori designati dal Consiglio di Istituto tra coloro che si siano candidati con comunicazione scritta inviata all'indirizzo mail istituzionale dell'Istituto entro il termine fissato dal Dirigente Scolastico; i candidati potranno essere anche genitori che non facciano parte del Consiglio di Istituto.

L'Organo di garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico. Dura in carica tre anni.

3. L'Organo di garanzia decide, su richiesta di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente Regolamento e dello Statuto degli studenti e delle studentesse.
4. Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale decide in via definitiva sui reclami contro le violazioni del presente Regolamento e dello Statuto delle studentesse e degli studenti.